

Libro unico del lavoro: deroga per i datori marittimi

Danilo Papa *Responsabile area giuridica e coordinamento attività di interpello D.G. Attività Ispettiva Min. lav.*

Il Ministero, con risposta ad interpello n. 53 del 2008, fornisce un importante chiarimento sull'obbligo di istituzione e tenuta del Libro unico

Come noto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Dl n. 112/2008 (conv. da legge n. 133/2008), tale obbligo spetta al «datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico»; al riguardo, la circ. n. 20/2008 del Ministero ha chiarito che rientrano tra i soggetti obbligati alla istituzione e alla tenuta del Libro unico «i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico», escludendo dunque «le pubbliche amministrazioni, le quali provvedono alle prescritte registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico».

Non sembrerebbero esserci dunque particolari dubbi su chi debba istituire il Libro unico del lavoro, eppure la sopravvivenza di alcune norme contenute nel Dpr n. 1124/1965 e specifiche discipline di settore hanno suggerito alla Confitarma, alla Fedarlinea ed alla Federpesca di avanzare istanza di interpello.

Le tre organizzazioni hanno infatti chiesto al Ministero del lavoro di confermare l'obbligo di iscrizione del personale componente l'equipaggio della nave nel Libro unico del lavoro, atteso che gli artt. 170 e ss. del Codice della navigazione prevedono già un obbligo di istituzione e tenuta del ruolo di equipaggio e degli stati di paga di bordo i quali peraltro, ai sensi dell'art. 7 del Dpr n. 1124/1965, «tengono luogo dei libri di matricola e paga».

In altre parole, si chiede se il regime speciale delle registrazioni concernenti l'equipaggio della nave, derogatorio del previgente obbligo di istituzione e tenuta del libro di matricola e paga, possa ritenersi ancora in vigore e quindi derogatorio dell'obbl-

go di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro.

In realtà, come anticipato, la circ. n. 20/2008 aveva già chiarito che la normativa sul Libro unico trova applicazione con riferimento ai datori di lavoro privati di qualsiasi settore, «compresi (...) quelli marittimi», lasciando intendere una duplicità di adempimenti in tale ambito (ruolo di equipaggio e stati di paga di bordo da un lato e Libro unico dall'altro).

Il Ministero ribadisce ora un chiarimento che in realtà è stato già reso con la pubblicazione del *vademecum* del 5 dicembre scorso e che, inequivocabilmente, segna un ulteriore passo verso la semplificazione.

La strada interpretativa indicata è in realtà molto semplice e prende le mosse dalla formulazione dell'art. 7, comma 2, del Dm 9 luglio 2008 secondo il quale «le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga devono essere riferite al Libro unico del lavoro, per quanto compatibile». Ecco allora che il nodo può essere sciolto agevolmente. La previsione dell'art. 7 del Dpr n. 1124/1965, tuttora in vigore, secondo cui il ruolo di equipaggio e gli stati di paga di bordo «tengono luogo dei libri di matricola e paga» consente di mantenere esclusivamente tali specifici documenti che, pertanto, «tengono luogo» del Libro unico del lavoro.

Spiega dunque il Ministero che «l'indicazione fornita nella menzionata circolare [n. 20/2008] deve correttamente essere interpretata nel senso che i datori di lavoro marittimi - stante il richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga operato dall'art. 7, comma 2, del Dm 9 luglio 2008 - sono tenuti, con riferimento al personale componente l'equipaggio della nave, unicamente all'istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati di paga di bordo».

Come detto, nel *vademecum* (Allegato C - sistema

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione.

Istituzione del Libro unico del lavoro

Il **datore di lavoro privato**, con la sola **esclusione del datore di lavoro domestico**, deve istituire e tenere il Libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (art. 39, comma 1, Dl n. 112/2008, conv. da legge n. 133/2008). La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro (art. 39, comma 6, Dl n. 112/2008, conv. da legge n. 133/2008)

Rientrano tra i soggetti obbligati alla istituzione e alla tenuta del Libro unico i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico (Min. lav., circ. n. 20/2008)

I datori di lavoro marittimi - stante il richiamo ai libri di matricola e di paga operato dall'art. 7, comma 2, del Dm 9 luglio 2008 - **sono tenuti, con riferimento al personale componente l'equipaggio della nave, unicamente all'istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati paga di bordo** (Min. lav., risposta ad interpello n. 53/2008)

Altre deroghe

| | |
|---|---|
| ⇒ | Pubbliche amministrazioni |
| ⇒ | Società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci; le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il Libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro (v. in proposito risposta ad interpello n. 34/2008) |
| ⇒ | Impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo) |
| ⇒ | Titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti |
| ⇒ | Società (di persone e di capitali) e ditte individuali del commercio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci lavoratori |

sanzionatorio, risposta n. 17) il Ministero aveva fornito i medesimi chiarimenti⁽¹⁾, precisando ulteriormente che l'esenzione alla istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro «riguarda esclusivamen-

te il personale imbarcato (per tutto il periodo di imbarco e dopo lo sbarco per il periodo a disposizione) non anche il personale di terra (ad esempio impiegati amministrativi)».

Il testo della risposta a interpello

La Confitarma, la Fedarlinea e la Federpesca, con istanza di interpello, hanno chiesto il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione del personale componente l'equipaggio della nave nel Libro unico del lavoro, introdotto dall'art. 39, comma 1, del Dl n. 112/2008 (conv. da legge n. 133/2008).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Ministero del lavoro
Risposta a interpello 19 dicembre 2008, n. 53

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello in materia di libri obbligatori - Personale componente l'equipaggio della nave

Com'è noto, la norma sopra citata ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro privati di istituire e tenere il Libro unico del lavoro nel quale devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e con-

tinuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo disponendo, contestualmente, l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano l'istituzione e la tenuta dei preesistenti libri obbligatori in materia di lavoro.

La soluzione al quesito proposto deve prendere le mos-

(1) In particolare nel *vademecum* si spiega che «con riferimento al settore marittimo, esiste una specifica disciplina in materia di adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro: gli armatori delle navi sono soggetti all'obbligo di istituzione e tenuta del ruolo di equipaggio e degli stati paga, secondo quanto previsto dagli artt. 170 e ss. del Codice della navigazione. Tali adempimenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Dpr n. 1124/1965, erano sostitutivi della istituzione e della tenuta dei libri matricola e paga. Poiché la norma citata non è stata abrogata, data la specialità del settore, gli armatori, adempiendo l'obbligo di istituzione e tenuta dei ruoli equipaggio e degli stati paga di bordo, sono esonerati dall'obbligo di istituzione del Libro Unico. Tale esenzione alla istituzione del Libro Unico riguarda esclusivamente il personale imbarcato (per tutto il periodo di imbarco e dopo lo sbarco per il periodo a disposizione) non anche il personale di terra (ad esempio impiegati amministrativi)».

se dal disposto degli artt. 4, comma 4, e 7, comma 1, del Dpr n. 1124/1965 (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*).

La prima disposizione menzionata ricomprende nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda la navigazione e la pesca, «i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto».

La seconda disposizione in parola puntualizza che «si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. **I ruoli di equipaggio e gli stati di paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e paga.**»

Gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore marittimo sono dunque caratterizzati da un profilo di specificità, dovendo gli armatori delle navi provvedere, ai sensi degli artt. 170 e ss. del Codice della navigazione, adempiere all'obbligo di istituzione e tenuta del ruolo di equipaggio e degli stati di paga di bordo i quali, come detto, sono sostitutivi dei libri di matricola e di paga.

Il Dm 9 luglio 2008, recante «norme sulla modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro e sulla disciplina del relativo regime transitorio», all'art. 7, comma 2, testualmente prevede che le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga devono essere riferite al Libro unico del lavoro, per quanto compatibile; in senso conforme si è inoltre espresso questo Ministero con circ. n. 20/2008.

Ciò posto, atteso che l'intervento di cui al citato art. 39, comma 1, del Dl n. 112/2008 non ha comportato l'abrogazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del Dpr n. 1124/1965, si tratta di stabilire se, fermo restando per i datori di lavoro del settore marittimo l'obbligo di istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati di paga di bordo, sussista per costoro anche l'assoggettamento agli obblighi relativi al Libro unico del lavoro.

Il dubbio in questione deriva dall'indicazione riportata nella sopra citata circolare secondo la quale all'istituzione e tenuta del nuovo Libro sono tenuti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli del settore marittimo.

Per tali datori di lavoro, in altre parole, si profilerebbe una duplicazione di adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati di paga di bordo e del Libro unico del lavoro), certamente non coerente con la *ratio* dell'intervento riformatore del 2008 ispirato, com'è noto, ad una logica di semplificazione e deregolamentazione.

Alla luce di tale considerazione, il dubbio ermeneutico può essere agevolmente sciolto ritenendo che l'indicazione fornita nella menzionata circolare deve correttamente essere interpretata nel senso che i datori di lavoro marittimi - stante il richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga operato dall'art. 7, comma 2, del Dm 9 luglio 2008 - sono tenuti, con riferimento al personale componente l'equipaggio della nave, unicamente all'istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati di paga di bordo.

Imposta di bollo su istanze di rimborso per sanzioni pagate indebitamente

MINISTERO DEL LAVORO - NOTA 19 DICEMBRE 2008

Oggetto: Imposta di bollo - Istanza di rimborso somme erroneamente o indebitamente pagate a titolo di sanzione amministrativa.

A seguito di richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo da parte degli istituti scolastici, generalmente richieste per le istanze di rimborso delle somme erroneamente o indebitamente pagate a titolo di sanzione amministrativa, questa Direzione rappresenta quanto segue.

Come già evidenziato nelle precedenti note di questa Direzione (n. 909 del 17.1.2008 e n. 6034 del 7.5.2008) le Istituzioni scolastiche che hanno adempiuto al pagamento delle sanzioni irrogate in materia di comunicazioni obbligatorie, successivamente annullate con l'entrata in vigore del Dl n. 147/2007, hanno diritto al rimborso di dette somme secondo la procedura prevista dalla nota n. 2127 dell'11.8.2005 di questa Direzione.

Si precisa che in tale ultima nota è specificatamente previsto che, sia sull'istanza di rimborso, sia sul nulla osta della Dpl, devono essere apposte le rispettive marche da bollo, in quanto atti non rientranti nella Tabella dell'Allegato 13 del Dpr 26.10.1972, n. 642.

Al riguardo, occorre precisare che nella Tabella sopra menzionata sono elencati tutti gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, e che il punto 16) della medesima Tabella classifica come esenti dall'imposta gli atti e i documenti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni ecc.

Alla luce di quanto sopra, e fermo restando quanto indicato nelle lettere circolari precedentemente richiamate, si ritiene che le Istituzioni scolastiche, in quanto appartenenti alla Pubblica Amministrazione dello Stato, possano presentare alle competenti Direzioni provinciali del lavoro le istanze di rimborso in oggetto in carta semplice, e che il rilascio del nulla osta debba avvenire, anch'esso, in carta semplice.